



News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

Operativo l'accesso al fondo di garanzia sui finanziamenti per il microcredito

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che dal **27 maggio 2015**, è possibile effettuare la **prenotazione della garanzia per le operazioni di microcredito, utilizzando l'apposita procedura online disponibile** sul sito Internet del Fondo all'indirizzo <http://www.fondidigaranzia.it/microcredito.html>. Brevemente, si ricorda che **possono accedere al finanziamento di cui trattasi: i) i lavoratori autonomi** (commercialisti, avvocati, medici, notai, geometri, agronomi, consulenti del lavoro, psicologi, giornalisti, architetti, ingegneri, dentisti, consulente aziendale, tributario, informatico, editoriale, webmaster, ecc.) **titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti; ii) imprese individuali titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti; iii) Società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o società cooperative titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 10 dipendenti. Sono, invece, esclusi dalla disciplina** in argomento: **i) lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di 5 anni; ii) lavoratori autonomo o ditte individuali con più di 5 dipendenti; iii) società di persone, srl o cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità; iv) imprese che superino uno dei requisiti dimensionali previsti dalla Legge fallimentare e che presentano un livello di indebitamento superiore a 100 mila euro. Ad ogni modo, è preferibile procedere tempestivamente alla prenotazione della garanzia, poiché la dotazione economica del fondo di garanzia, destinata ai finanziamenti di microcredito, non è particolarmente significativa: ad oggi, infatti, la stessa ammonta a circa 40 milioni di euro.**

Premessa

La disciplina speciale per il cosiddetto "microcredito" è contenuta nell'articolo 111 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario o T.u.b.), come successivamente modificato dal D.Lgs n. 169/2012. La disposizione **prevede** sostanzialmente **che**, in presenza di specifiche condizioni, i **soggetti iscritti in un apposito elenco possano concedere finanziamenti a persone fisiche**, società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, associazioni o società cooperative, **per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di micro impresa.**

Lo strumento del "microcredito" **ha trovato la propria regolamentazione attraverso i seguenti interventi normativi:**

- **decreto attuativo del MEF n. 176 del 17 ottobre 2014** (pubblicato sulla G.U. n.279 del 1° dicembre 2014), **avvenuta in data 16.12.2014;**
- **D.M. 24 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. del 3 febbraio 2015** (ed in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), nel contesto del quale sono state indicate le **modalità di concessione della garanzia su finanziamenti di microcredito destinati alla microimprenditorialità;**
- **decreto del MISE del 18.03.2015** (alla data ancora in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale) che ha apportato sostanziali **modifiche** al citato decreto ministeriale del 24.12.2014, **introducendo una dettagliata procedura per la prenotazione della garanzia**, attivabile facoltativamente dal **soggetto richiedente il finanziamento.**

L'avvio dell'operatività delle operazioni di "microcredito" risultava comunque subordinata all'emanazione di un'apposita circolare del gestore del fondo - Mediocredito Centrale (MCC) – che si sarebbe dovuta emanare entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del suddetto D.M. 18 marzo 2015, avvenuta in data 11 maggio 2015.

Ebbene, nel rispetto dei predetti termini, in data 26 maggio 2015, **è stata pubblicata sul sito del gestore del fondo la tanto attesa circolare, nel contesto della quale è stato dato avvio**, con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa (e quindi **dal 27 maggio 2015**) **alla procedura per la prenotazione della garanzia sui finanziamento di microcredito.**

Sul punto, si consiglia di **procedere tempestivamente alla prenotazione della garanzia, poiché la dotazione economica del fondo di garanzia, destinata ai finanziamenti di**

microcredito, non è particolarmente significativa: ad oggi, infatti, la stessa ammonta a circa 40 milioni di euro di cui:

- **30.000.000 stanziati annualmente dal D.M. 24 dicembre 2014** (quota che potrebbe essere aggiornata con cadenza biennale);
- **10.000.000, rivenienti dai versamenti di enti, associazioni, società o singoli cittadini**, così come previsto **dall'art. 1, comma 5 ter, del D.L. 21 giugno 2013 n. 69** (convertito), a norma del quale **possono affluire al fondo di garanzia (...) contributi su base volontaria per essere destinati alla microimprenditorialità.**

OSSERVA

Si rammenta, peraltro, che **in caso di esaurimento delle risorse dedicate alla prenotazione, la procedura appena attivata viene sospesa dal Gestore che ne darà comunicazione nella pagina del sito Internet dedicata al microcredito.** Nella circolare del gestore viene altresì precisato che, **anche in caso di sospensione della procedura di prenotazione, rimane comunque operativa la presentazione delle richieste di ammissione su operazioni di microcredito da parte di banche e confidi.**

Cosa è il microcredito e a chi si rivolge

Rientra nell'attività del Microcredito d'impresa, **l'attività di finanziamento finalizzata a sostenere l'avvio o lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo** o di microimpresa organizzata in **forma individuale**, di **associazione**, di **società di persone**, di **società a responsabilità limitata semplificata** o di **società cooperativa.**

POTENZIALI BENEFICIARI DELLA MISURA AGEVOLATIVA

Lavoratori autonomi (commercialisti, avvocati, medici, notai, geometri, agronomi, consulenti del lavoro, psicologi, giornalisti, architetti, ingegneri, dentisti, consulente aziendale, tributario, informatico, editoriale, webmaster, ecc.) **titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti**

Imprese individuali titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti

Società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o società cooperative titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 10 dipendenti. Dal mero tenore letterale della disposizione **semberebbe che soltanto le Srl semplificate** (e non anche le Srl in genere) **possano accedere a tale tipologia di finanziamento.**

OSSERVA

Per accedere al microcredito – beneficiando della garanzia del Fondo PMI - **i professionisti devono, invece, essere iscritti agli ordini professionali** ovvero, **aderire alle associazioni professionali** iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico **ai sensi della legge 4/2013**.

Restano, altresì, esclusi dalla disciplina del microcredito, i finanziamenti erogati a favore delle imprese, che al momento della richiesta:

→ **presentino**, anche disgiuntamente, **requisiti dimensionali superiori a quelli previsti** dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare)

REQUISITI DIMENSIONALI CHE PRECLUDONO ALL'ACCESSO AL MICRO CREDITO

Requisito art. 1, secondo comma, lettera a) L. Fall.	Aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro 300.000,00.
Requisito art. 1, secondo comma, lettera b) L. Fall.	Aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro 200.000,00.

→ evidenziano in ogni caso, **un livello di indebitamento superiore a 100.000 Euro.**

ALTRI SOGGETTI ESCLUSI DALLA MISURA AGEVOLATIVA DEL MICRO CREDITO

Lavoratori **autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni;**

lavoratori autonomi o imprese individuali con un **numero di dipendenti superiore alle 5 unità;**

società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un **numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità.**

OSSERVA

Dal mero tenore letterale della disposizione **semberebbe che soltanto le Srl semplificate** (e non anche le Srl in genere) **possano accedere a tale tipologia di finanziamento.**

Finalità dei finanziamenti di microcredito

La concessione di finanziamenti a favore delle suddette imprese **deve essere finalizzata**, anche alternativamente:

- a) **all'acquisto di beni**, ivi incluse le **materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita**, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il **pagamento dei canoni delle operazioni di leasing** e il **pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative**;
- b) alla **retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori**;
- c) al **pagamento di corsi di formazione** finalizzati ad **incrementare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti**;
- d) al **pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria** volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento

Caratteristiche ed ammontare massimo del finanziamento

I finanziamenti **erogati dall'operatore di micro credito**:

- **non possono essere assistiti da garanzie reali**;
- **non possono eccedere il limite di euro 25.000** per ciascun beneficiario.

Il limite di € 25.000 può essere aumentato di ulteriori euro 10.000, qualora il contratto di finanziamento **preveda l'erogazione frazionata**, subordinando i versamenti successivi **al verificarsi delle seguenti condizioni**:

- ✓ il **pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse**;
- ✓ lo **sviluppo del progetto finanziato**, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi **stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di microcredito**.

OSSERVA

Peraltro, l'operatore di micro credito **può concedere allo stesso soggetto finanziato un nuovo finanziamento per un ammontare**, che sommato al debito residuo, **non superi il limite di 25.000 euro o**, nei casi di erogazione frazionata, **di 35.000 euro**.

Piano di ammortamento del prestito

Il rimborso dei finanziamenti è regolato **sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale**.

La data di inizio del pagamento delle rate può essere posposta per giustificate ragioni connesse con le caratteristiche del progetto finanziato.

La durata massima del finanziamento non può essere superiore a sette anni, ad eccezione dei **finanziamenti concessi per la formazione** anche di natura universitaria o post-universitaria, **per i quali la durata deve essere coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni.**

Il finanziamento dovrà essere restituito, alle scadenze previste, **con applicazione di un tasso massimo pari a quello rilevato per la categoria di operazioni** risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, **moltiplicato per un coefficiente pari a 0,8.**

L'operatività del fondo di garanzia in favore del microcredito

Per espressa previsione normativa, **una quota delle disponibilità finanziarie del fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese debba essere riservata ad interventi di garanzia in favore del microcredito da destinare alla microimprenditorialità**, le cui modalità operative **sono state disciplinate dal D.M. 24 dicembre 2014.**

Aspetti regolati dal D.M. 24 dicembre 2014

Tipologie di operazioni ammissibili

Modalità di concessione della garanzia

I criteri di selezione delle operazioni

Quota e l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie da destinare alla copertura del rischio per le predette garanzie

Possono accedere alla garanzia del fondo, i finanziamenti concessi dai soggetti finanziatori. Trattasi, in particolare, dei **finanziamenti erogati:**

- ✓ **dai soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'art. 111 del TUB.**
- ✓ dalle **banche iscritte** nell'albo di cui all'art. 13 del TUB e;
- ✓ dagli **intermediari finanziari**, iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del TUB, autorizzati all'esercizio **nei confronti del pubblico dell'attività di concessione dei finanziamenti.**

OSSERVA

E' importante precisare che i predetti soggetti finanziatori non devono limitarsi soltanto ad erogare i finanziamenti, ma devono **verificare che le somme erogate** vengano impiegate **nel rispetto della finalità per le quali le stesse sono state richieste.**

In fase di istruttoria e durante il periodo di rimborso, i soggetti che erogano un'operazione di microcredito **sono tenuti a prestare (oppure a demandare ad altri soggetti specializzati, previa sottoscrizione di apposito rapporto contrattuale)**, a pena di inefficacia della garanzia, **almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio:**

Servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio prestati dai soggetti finanziatori

Supporto alla **definizione della strategia di sviluppo** del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività;

supporto **all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto finanziato**

formazione **sulle tecniche di amministrazione dell'impresa**, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;

formazione **sull'uso delle tecnologie più avanzate** per innalzare la produttività dell'attività;

supporto alla **definizione dei prezzi e delle strategie di vendita**, con l'effettuazione di studi di mercato;

supporto per la **soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi** e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;

con riferimento al **finanziamento concesso per la formazione** anche di natura universitaria o post-universitaria, **supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro;**

Ammontare della garanzia

La garanzia del Fondo per le pmi (di cui alla legge n. 662/1996) potrà essere richiesta del soggetto finanziatore **fino alla misura massima dell'80% dell'ammontare del prestito**, tenuto conto di capitale e interessi. Più precisamente, entro questa percentuale di copertura, **sarà assicurato l'80% dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi contrattuali e di mora.**

Esempio

Finanziamento di 25.000 €.

Il fondo garantisce l'80%, cioè 20.000 €.

In tale importo massimo, **il fondo garantisce l'80% del capitale e degli interessi.**

Nel caso in cui il debitore insolvente **debba ancora rimborsare 22.000 € di capitale e 7.000 € di interessi, il fondo risponde di € 20.000 e nello specifico:**

→ 17.600 € (22.000 * 80%) di capitale;

2.400 € di interessi (7.000 * 80% con tetto massimo globale a 20.000).

Il Fondo per le PMI potrà fornire, entro il medesimo limite, anche una controgaranzia dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate **non superino la percentuale massima di copertura dell'80%. In tale ultima ipotesi è **necessario**, quindi, **che il confidi (o altro fondo di garanzia) rilasci**, a sua volta, **una garanzia non superiore alla percentuale massima di copertura dell'80%**.**

Osserva

L'intervento del Fondo avverrà a titolo gratuito e, a differenza della procedura ordinaria, **non è previsto l'espletamento della fase di valutazione economico finanziaria del soggetto beneficiario**. Ciò significa che, ai fine dell'accesso alla garanzia, **non occorre presentare al Fondo alcun documento contabile né un business plan: il merito di credito dell'impresa o del professionista viene valutato dal soggetto finanziatore.**

La procedura per la prenotazione della garanzia

E' prevista **una particolare procedura** che permette agli imprenditori interessati di **accedere direttamente alla prenotazione della garanzia del fondo PMI**. Come anticipato in premessa, la procedura è pienamente operativa dal 27 maggio 2015.

Osserva

Sul punto, è bene sottolineare che:

- la prenotazione non è un passaggio necessario per ottenere la garanzia**. Infatti, imprese e professionisti si **possono rivolgere direttamente a banche**, intermediari vigilati, operatori di microcredito o confidi **che**, anche in assenza di prenotazione, **possono effettuare la richiesta di ammissione alla garanzia per un'operazione di microcredito;**
- è possibile fare più richieste di prenotazione**, a condizione che **la somma degli importi non superi il limite di 35 mila euro.**

Da un punto di vista prettamente operativo, **i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui trattasi possono**, anche prima di presentare la richiesta di finanziamento ad uno dei soggetti finanziatori, **presentare al gestore del fondo richiesta di prenotazione delle somme necessarie alla copertura finanziaria sui finanziamenti di microcredito che si andranno a richiedere.**

La prenotazione della garanzia **deve essere effettuata telematicamente**, accedendo **all'apposita sezione del sito internet del fondo (www.fondidigaranzia.it) dedicata al microcredito, previa registrazione e utilizzo delle credenziali di accesso rilasciate.**

The screenshot shows a webpage with the following content:

- COME FUNZIONA**
- Chi sono i soggetti beneficiari**
- Text: "I soggetti beneficiari che possono ottenere la garanzia sono esclusivamente le imprese già costituite o i professionisti già titolari di partita IVA, in entrambi i casi da non più di 5 anni. Professionisti e imprese non possono avere più di 5 dipendenti, ovvero 10 nel caso di Società di persone, SRL semplificate, cooperative. Ulteriori limitazioni riguardano l'attivo patrimoniale (massimo 300.000 euro), i ricavi lordi (fino a 200.000 euro) e livello di indebitamento (non superiore a 100.000 euro)."
- Text: "Per essere ammissibili al Fondo i professionisti, inoltre, devono essere iscritti agli ordini professionali o aderire alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 4/2013. Professionisti e imprese devono operare nei settori ammissibili in base alle Disposizioni operative del Fondo."
- Quali sono le finalità ammissibili dei finanziamenti**

On the right side, there is a red-bordered box containing:

- Prenotazione on line della garanzia** (button)
- DOWNLOAD E LINK UTILI**
- Informational links:
 - Informazioni - Team assistenza
 - Circolare n. 8/2015 Avvio dell'operatività del Fondo sulle operazioni di microcredito e della relativa procedura di prenotazione on line
 - Disposizioni operative Pubblicate con circolare 8/2015 e in vigore dal 27/05/2015
 - Allegato 2 Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale
 - Elenco dei soggetti abilitati con il Fondo
 - Ente Nazionale per il Microcredito
- RIFERIMENTI NORMATIVI**
- Legal references:
 - Art. 111 del Testo Unico Bancario
 - Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 178 del 17/10/2014
 - Decreto del ministero dello Sviluppo Economico del 24/12/2014
 - Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18/03/2015

Successivamente alla presentazione della richiesta di prenotazione della garanzia, **il sistema informativo del Fondo:**

- **attribuisce un codice identificativo della richiesta** di prenotazione presentata dal soggetto beneficiario del finanziamento;
- **produce la conseguente ricevuta dell'avvenuta prenotazione delle risorse** (che il soggetto beneficiario finale deve produrre al soggetto finanziatore al quale intende chiedere il finanziamento).

Osserva

La data considerata ai fini dell'assegnazione del numero di posizione identificativo delle richieste è quella di arrivo al Gestore - MCC. **La documentazione che arriva dopo le ore 17,00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo successivo.** I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici **si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.**

La prenotazione della garanzia ha una durata molto limitata: la stessa, infatti, **resta valida per i cinque giorni lavorativi successivi alla data del suo inserimento nel sistema informativo del fondo.** Entro tale lasso temporale, **la prenotazione deve essere confermata**, a pena di decadenza, **dal soggetto finanziatore prescelto, il quale dovrà attestare di aver ricevuto**, dal soggetto richiedente la prenotazione della garanzia, **formale richiesta di finanziamento.**

Per la conferma della prenotazione, l'impresa o il professionista **può rivolgersi a una banca**, a un intermediario finanziario vigilato o a un operatore di microcredito (ex art.111), **abilitato alla**

presentazione delle richieste di garanzia al Fondo, il cui elenco completo **si trova sul sito del ministero dello sviluppo economico**: http://www.fondigaranzia.it/allegati/150413_elenco_intermediari_abilitati.pdf.

Per confermare la prenotazione della garanzia attivata dall'impresa o dal professionista, **il soggetto finanziatore dovrà accedere anch'esso alla sezione microcredito** del sito internet del Fondo, **utilizzando**:

- le **credenziali di accesso rilasciate dal gestore del fondo** in sede di abilitazione;
- il **codice identificativo della richiesta di prenotazione** presentata dal soggetto beneficiario finanziamento.

Espletato il suddetto adempimento da parte del soggetto finanziatore, **la prenotazione della garanzia conserva la sua validità per sessanta giorni successivi alla data della conferma in parola**. Entro il predetto termine (60 giorni dalla conferma della garanzia), **il soggetto finanziatore deve inviare al gestore del fondo la relativa richiesta di garanzia: le richieste che dovessero essere inviate oltre il predetto termine comportano la decadenza della prenotazione della garanzia e le risorse accantonate rientreranno nella disponibilità del fondo**.

Fasi per l'ottenimento diretto della garanzia da parte del soggetto finanziato		Esempio scadenze
La prenotazione	<p>I soggetti beneficiari possono prenotare on line la garanzia in modo semplice e veloce, accedendo all'apposita procedura telematica presente sul sito (http://www.fondigaranzia.it/microcredito.html), inserendo i seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo e-mail.</p> <p>Successivamente si può effettuare la prenotazione, indicando soltanto codice fiscale, ragione sociale, forma giuridica, posta elettronica certificata, e-mail e importo dell'operazione.</p> <p>La procedura on line emette una ricevuta, con relativo codice identificativo, che attesta la prenotazione e che il beneficiario può stampare.</p>	<p>Data di effettuazione della prenotazione: 3 giugno 2015</p>
La conferma della	La prenotazione non comporta	

<p>prenotazione</p>	<p>automaticamente la concessione di una garanzia nè del connesso finanziamento. La prenotazione resta valida per i 5 giorni lavorativi successivi. Entro questo termine (o anche prima di richiedere la garanzia) il soggetto beneficiario deve trovare un soggetto disponibile a concedere il finanziamento e a confermare on- line la prenotazione. A tal fine si deve presentare al finanziatore la ricevuta di prenotazione.</p>	<p>La prenotazione resterà valida fino al 10 giugno 2015</p> <p>Entro il 10 giugno 2015 la prenotazione dovrà essere confermata dal soggetto finanziatore</p>
<p>La presentazione della domanda di ammissione alla garanzia</p>	<p>Dopo la conferma della garanzia, entro 60 giorni deve essere presentata la richiesta di ammissione alla garanzia da parte di un soggetto abilitato ad operare con il Fondo.</p>	<p>Entro il 09 agosto 2015 deve essere presentata la richiesta di ammissione.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti